



**Istituto Magistrale ISS
"Carlo Levi"**

Liceo Classico - Linguistico - Scienze Umane



Via G.Falcone, 105 – 80016 MARANO DI NAPOLI Tel/Fax 081 7425342
e mail: napm43000v@istruzione.it; posta certificata napm43000v@pec.istruzione.it
www.liceocarlolevi.edu.it - Cod. fisc. 95215830639

Prot.n.986/A20

Marano di Napoli, 18/02/2021

**Al sito web
amministrazione trasparente**

REGOLAMENTO SUI CRITERI E MODALITA' DA SEGUIRE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI ADDETTI AI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI E PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI DEL PERSONALE DA ESONERARE IN CASO DI SCIOPERO

PREMESSO che

- la presente regolamentazione dello sciopero è redatta in relazione alla pubblicazione della Nota ministeriale 1275 del 13 gennaio e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Accordo Aransindacati del 2 dicembre 2020, sulle modalità di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFESAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020;
- tale Accordo nazionale sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;
- ai sensi dell'art.3, comma 2 dell'Accordo del 2 dicembre 2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il Dirigente Scolastico e le OO.SS. rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n. 165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi;
- Tenuto conto che in data 10 febbraio 2021 si è provveduto presso l'istituzione scolastica a sottoscrivere il Protocollo di intesa con le OO.SS.

Il Dirigente, sulla base del predetto Accordo con le organizzazioni sindacali, emana il seguente regolamento:

Art.1 - Prestazioni indispensabili nell'ambito dei servizi pubblici essenziali

Prestazioni indispensabili nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, come definiti dalla Legge 146/1990 e successive modifiche e dall'Accordo, con riferimento alla istituzione scolastica "Carlo Levi", sono da considerare i seguenti:

- a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità/integrativi
- b) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti
- c) la vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse

Art.2 - Contingenti di personale per garantire le prestazioni indispensabili

Al fine di garantire le prestazioni indispensabili di cui all'art.1 del presente Regolamento, vengono individuati i seguenti contingenti di personale:

- a) per le attività riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità/integrativi:
 - tutti i docenti del consiglio di classe;
 - nr. 2 assistente amministrativo/nr.1 assistente tecnico
 - nr. 2 collaboratore scolastico per l'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza all'ingresso principale
- b) per le attività per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti:
 - il Direttore dei servizi generali ed amministrativi e/o nr. 1 assistente amministrativo
- c) per la vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse:
 - nr 1 collaboratore
 - nr. 1 assistente amministrativo o tecnico

Art.3 - Operazioni di scrutinio ed esami finali

Il limite delle ore individuali, in considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica, coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- a) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico.
- b) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.
- c) Ai sensi dell'art.10, comma 6, dell'Accordo Nazionale gli scioperi non potranno superare, nell'anno scolastico, il limite di 60 ore individuali (12 giorni), garantendo comunque, da parte del singolo docente, l'erogazione di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe

Art.4 - Criteri di individuazione del personale

In coerenza con le indicazioni del Protocollo di Intesa stipulato presso l'Istituzione scolastica in data 10 febbraio 2021 con le OO.SS rappresentative di comparto, i lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili sono individuati secondo i seguenti criteri generali:

- a) volontarietà
- b) rotazione
- c) coerenza con i compiti e le mansioni del personale.

Art.5 - Comunicazione del personale in occasione dello sciopero

In occasione dello sciopero, il Dirigente scolastico invita in forma scritta (o via e-mail) il personale a comunicare, sempre in forma scritta, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di:

- a) aderire
- b) non aderire
- c) non aver maturato ancora la propria decisione al riguardo.

Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua, anche sulla base della comunicazione resa dal personale, i nominativi del personale in servizio presso l'istituzione scolastica da includere nei contingenti minimi, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata, chiedendo la conseguente sostituzione, che è accordata solo nel caso essa sia possibile, ed è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore. I dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione saranno resi pubblici sul sito web dell'istituzione scolastica; sarà inoltre comunicata al Ministero dell'Istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

Art.6 - Comunicazione del Dirigente scolastico alle famiglie

Il Dirigente scolastico comunica alle famiglie, almeno cinque giorni prima dello sciopero, le seguenti informazioni per consentire alle stesse la valutazione della possibile incidenza dello sciopero sul funzionamento dell'istituzione scolastica:

- a) indicazione delle OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero
- b) le motivazioni poste alla base della vertenza
- c) i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale
- d) percentuale di voti ottenuti dalle stesse OO.SS. in occasione delle ultime elezioni RSU nella scuola
- e) percentuale di adesioni registrate, a livello di scuola, agli scioperi proclamati nell'anno scolastico e in quello precedente, con indicazione delle sigle sindacali che lo hanno proclamato e aderito
- f) l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti
- g) l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione sulla base delle comunicazioni rese dal personale.

Art.7 - Periodi di franchigia

Ai sensi dell'art.10, comma 6, non possono essere proclamati scioperi nella istituzione scolastica:

- a) dall'1 al 5 settembre;
- b) nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

Art.8 - Norme finali

Per quanto non definito nel presente Regolamento, si rinvia integralmente alle disposizioni della legge 146/1990 (come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000 n.83) e all'Accordo nazionale citato in premessa. In caso di dissenso da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative di comparto, in ordine al presente Regolamento, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale come previsto dall'art. 11 (procedure di raffreddamento e conciliazione), comma 2, dell'Accordo citato in premessa.

Il Dirigente Scolastico
Dott. ssa Angela Rispo